SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 255

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 settembre 2001.

Recepimento della direttiva 1999/14/CE della Commissione del 16 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio relativa alle luci posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

DECRETO 24 settembre 2001.

Recepimento della direttiva 1999/16/CE della Commissione del 16 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/540/CEE del Consiglio relativa alle luci di stazionamento dei veicoli a motore.

DECRETO 24 settembre 2001.

Recepimento della direttiva 1999/15/CE della Commissione del 16 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE del Consiglio relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Da 01A11400 a 01A11402

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 novembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucramal».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L. 488-99/D1 del 12 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Sanofi-Synthelabo S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L. 488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

SUCRAMAL: 2 g granulato per sospensione orale 30 bustine - A.I.C. n. 025724055.

Ditta Sanofi-Synthelabo S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 15 novembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A12692

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 6 novembre 2001.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto in interventi di acquedotti non di competenza statale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIFESA DEL SUOLO

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1989, con il quale è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, a favore della regione Molise, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante «Acquedotto molisano sinistro - Completamento del tratto fra Colle S. Onofrio e Colle La Montagnola» dell'ERIM dell'importo complessivo di L. 2.500.000.000;

Vista la deliberazione n. 418284500 del 16 ottobre 1991, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di L. 2.250.000.000 al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti», in particolare l'art. 8, che sostituisce il menzionato art. 20, comma 1 della legge n. 412/1991, secondo il quale «le economie

verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento previa autorizzazione del Ministero competente»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, il quale ha disposto che a decorrere dal 1° giugno 2001 i compiti e le funzioni in materia di difesa del suolo e di gestione e tutela delle risorse idriche sono trasferiti dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato, con il quale è stato istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Considerato che con determinazione dirigenziale regionale del 29 maggio 2000, n. 20/SSI/2000, si è proceduto, sulla base del rendiconto finale delle spese sostenute nell'appalto dell'intervento autorizzato, alla chiusura del rapporto di concessione per L. 1.376.168.516, accertando una economia di appalto di L. 1.123.831.484 di cui L. 1.011.448.336 sul mutuo a carico dello Stato;

Considerata la delibera n. 88 del 18 luglio 2001, con la quale il commissario straordinario dell'ERIM approva il progetto denominato «Interventi urgenti per sopperire alle gravi carenze idriche dell'Acquedotto molisano sinistro - Pozzi di Sessano del Molise - Opere elettromeccaniche» per l'importo complessivo di L. 1.480.000.000;

Considerata la delibera n. 93 del 16 agosto 2001, con la quale il Commissario straordinario dell'ERIM impegna l'Ente ad assumere a proprio carico gli oneri finanziari che dovessero eccedere il finanziamento disponibile sotto forma delle citate economie di appalto;

Considerato che le predette delibere commissariali costituiscono, ai sensi dell'art. 86 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, approvazione del progetto e relativo quadro economico e che detto progetto è finalizzato all'esecuzione di opere integrative del progetto originariamente approvato e comunque della stessa tipologia delle opere previste dalla legge di finanziamento;

Vista la delibera di giunta regionale n. 977 del 9 ottobre 2001, con la quale la regione Molise ha destinato al cofinanziamento dell'intervento denominato «Interventi urgenti per sopperire alle gravi carenze idriche dell'Acquedotto molisano sinistro - Pozzi di Sessano del Molise - Opere elettromeccaniche» per l'importo complessivo di L. 1.480.000.000 che comporta l'utilizzazione delle economie di appalto dell'importo complessivo di L. 1.123.831.480 di cui L. 1.011.448.336 sul mutuo a carico dello Stato;

Vista la nota del 18 ottobre 2001, n. 10475 della regione Molise - Direzione generale IV delle politiche del territorio dei trasporti e della casa, con la quale viene chiesta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'autorizzazione per l'utilizzo delle citate economie di appalto;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli atti in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2001, n. 6253, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come sostituito dall'art. 8 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la regione Molise è autorizzata ad utilizzare le economie, ammontanti complessivamente a L. 1.123.831.480, di cui L. 1.011.448.336 sul mutuo a carico dello Stato, derivanti dall'appalto dell'intervento originario «Acquedotto molisano sinistro - Completamento del tratto fra Colle S. Onofrio e Colle La Montagnola» dell'ERIM dell'importo complessivo di L. 2.500.000.000, finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato di L. 2.250.000.000, per il cofinanziamento dei lavori relativi a «Interventi urgenti per sopperire alle gravi carenze idriche dell'Acquedotto molisano sinistro - Pozzi di Sessano del Molise - Opere elettromeccaniche» per l'importo complessivo di L. 1.480.000.000, come indicato nelle premesse.

Roma, 6 novembre 2001

Il direttore generale: CAPPIELLO

01A12738

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gagliardi, unità di Marano Ticino. (Decreto n. 30329).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. F.lli Gagliardi inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 5 settembre 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 20 luglio 2001, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 25 agosto 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore produzione abbigliamento applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 101 unità, di cui 1 da 30 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 175 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 25 agosto 2001 al 24 agosto 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gagliardi, con sede in Milano, unità di Marano Ticino (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 101 unità, di cui 1 da 30 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 175 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gagliardi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12334

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertello, unità di Borgo San Dalmazzo. (Decreto n. 30330).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Bertello, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 13 dicembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 16 ottobre 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertello, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), unità di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), per un massimo di 36 unità lavorative per il periodo dal 16 aprile 2001 al 15 ottobre 2001.

Istanza aziendale presentata il 6 novembre 2000, con decorrenza 16 aprile 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12335

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Co.R.E.L., unità di Bari. (Decreto n. 30331).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.c. a r.l. Co.R.E.L. inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 7 agosto 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 14 luglio 2001 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 19 luglio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore servizi industria recapito espressi e corrispondenza in loco applicato, a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità su un organico complessivo di 26 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 19 luglio 2001 al 18 luglio 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Co.R.E.L., con sede in Bari,

unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità su un organico complessivo di 26 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Co.R.E.L., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12336

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telco I.C. Italiana, unità di Alessandria. (Decreto n. 30332).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 57 in data 16 giugno 2000, con la quale il tribunale di Alessandria ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Telco I.C. Italiana;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 11 ottobre 2000, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 23 ottobre 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 gennaio 2001, con il quale è stata autorizzata l'esecuzione del programma presentato dal commissario straordinario;

Visto il decreto direttoriale datato 15 novembre 2000, con il quale è stato concesso il predetto trattamento a decorrere dal 5 luglio 2000;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della società in questione, con la quale viene richiesta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 5 luglio 2001;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di prorogare il predetto trattamento, ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telco I.C. Italiana, con sede in Torino, unità in Alessandria, per un massimo di 12 unità lavorative è prorogata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 luglio 2001 al 2 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavora-

tori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12337

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementeria Di Merone, unità di Cassago Brianza e Morano Po. (Decreto n. 30333).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cementeria Di Merone, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 21 marzo 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 aprile 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementeria Di Merone con sede in Milano, unità di Cassago Brianza (Lecco), per un massimo di 22 unità lavorative, Morano Po (Alessandria) per un massimo di 13 unità lavorative per il periodo dal 3 ottobre 2000 al 2 aprile 2001.

Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 2000, con decorrenza 3 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12338

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura Vittorio Maule, unità di Castagnero. (Decreto n. 30334).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Torcitura Vittorio Maule, inoltrata presso la competente Direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 15 maggio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 7 marzo 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 13 marzo 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria lavorazione filati applicato a 20,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 136 unità di cui 64 da 35 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, 6 da 35 ore settimanali a 30,66 ore medie settimanali e 25 da 18 ore settimanali a 12 ore medie settimanali su un organico complessivo di 173 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Considerato infine che in un successivo verbale stipulato presso l'Associazione industriali della provincia di Vicenza in data 11 gennaio 2001, le parti hanno convenuto che, a decorrere dal 15 gennaio 2001, l'orario di tutti i lavoratori attualmente interessati al contratto di solidarietà venga ripristinato a tempo pieno;

Acquisito il parere dell'Ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata, limitatamente al periodo dal 13 marzo 2000 al 14 gennaio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura Vittorio Maule, con sede in Castagnero (Vicenza), unità di Castagnero (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centotrentasei unità, di cui sessantaquattro da 35 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, sei da 35 ore settimanali a 30,66 ore medie settimanali e venticinque da 18 ore settimanali a 12 ore medie settimanali su un organico complessivo di centosettantratre unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura Vittorio Maule, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12333

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Meca, unità di Genova. (Decreto n. 30335).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 43 del 19 marzo 2001, pronunciata dal tribunale di Genova che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Nuova Meca;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 20 marzo 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Meca, sede in Genova, unità in Genova, per un massimo di quattordici unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 marzo 2001 al 19 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12332

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Olea S.p.a. Oleifici Associati, unità di Palo del Colle e Vignole Borbera. (Decreto n. 30336).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 21914 del 18 aprile 2001, pronunciata dal tribunale di Napoli che ha dichiarato il fallimento della Olea S.p.a. Oleifici Associati;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 aprile 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla Olea S.p.a. Oleifici Associati, sede in Napoli, unità di Palo del Colle (Bari), per un massimo di 20 unità lavorative e Vignole Borbera (Alessandria) per un massimo di 40 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 aprile 2001 al 17 aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12331

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.T. Officine meccaniche Tucciarone, unità di Minturno. (Decreto n. 30337).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 41 del 22 marzo 2001, pronunciata dal tribunale di Latina che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. O.M.T. Officine meccaniche Tucciarone;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 22 marzo 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.T. Officine meccaniche Tucciarone, sede in Minturno (Latina), unità in Minturno (Latina), per un massimo di 16 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 marzo 2001 al 21 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12330

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. O.M.B. di Bernasconi Angelo e Figli, unità di Alba. (Decreto n. 30338).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 8 del 15 giugno 2001, pronunciata dal tribunale di Alba (Cuneo) che ha dichiarato il fallimento della S.n.c. O.M.B. di Bernasconi Angelo e Figli;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 16 giugno 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. O.M.B. di Bernasconi Angelo e Figli, sede in Alba (Cuneo), unità in Alba (Cuneo), per un massimo di 38 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario

di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12329

DECRETO 27 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paso, unità di Milano e Pogliano Milanese. (Decreto n. 30339).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Paso inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 7 agosto 2001, relativa al periodo dal 4 giugno 2001 al 3 giugno 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 30 maggio 2001, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 4 giugno 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanica privata applicato, a 30,00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 63 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 4 giugno 2001 al 3 giugno 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paso, con sede in Milano, unità di Milano, Pogliano Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 63 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paso, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12328

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scala, unità di Cassino e Castrocielo. (Decreto n. 30348).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza» a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 14, in data 9 maggio 2001, con la quale il tribunale di Frosinone ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Scala;

Visto il decreto del sopracitato tribunale, in data 22 giugno 2001, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 2 luglio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della società in questione, con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 22 giugno 2001;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scala, sede in Frosinone, unità in Cassino e Castrocielo (Frosinone), per un massimo di 423 unità lavorative è prorogata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 giugno 2001 al 21 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12587

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fomb Fonderie Bongioanni, unità di Fossano. (Decreto n. 30349).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza» a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti con-

nessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 1, in data 11 febbraio 2000, con la quale il tribunale di Cuneo ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.r.l. Fomb Fonderie Bongioanni;

Visto il decreto del sopracitato tribunale, in data 27 marzo 2000, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 31 marzo 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della società in questione, con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dall'11 giugno 2001;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fomb Fonderie Bongioanni, sede in Fossano (Cuneo), unità in Fossano (Cuneo), per un massimo di 111 unità lavorative è autorizzata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 - giugno 2001 al 10 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12586

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantiere Navale di Pesaro, unità di Pesaro. (Decreto n. 30350).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Cantiere Navale di Pesaro, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 14 settembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere da 10 luglio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantiere Navale di Pesaro, con sede in Pesaro, unità di Pesaro, per un massimo di 3 unità lavorative per il periodo dal 10 gennaio 2001 al 9 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 2001, con decorrenza 10 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite nassimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento

ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12585

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobra Containers, unità di Mondovì. (Decreto n. 30351).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cobra Containers, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 26 febbraio 2001, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 26 febbraio 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere da 18 ottobre 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 febbraio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobra Containers, con sede in Mondovì (Cuneo), unità di Mondovì (Cuneo), per un massimo di 55 unità lavorative per il periodo dal 18 aprile 2001 al 17 ottobre 2001.

Istanza aziendale presentata il 15 novembre 2000, con decorrenza 18 aprile 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12584

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fomb Officine meccaniche Bongioanni, unità di Fossano. (Decreto n. 30352).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale del 25 ottobre 2000, n. 29066, con il quale è stata autorizzata, ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.r.l. Fomb Officine meccaniche Bongioanni, per il periodo dal 21 agosto 2000 al 20 agosto 2001;

Vista la sentenza emessa dal tribunale di Cuneo in data 20 marzo 2001, che ha decretato la cessazione dell'esercizio di impresa della S.r.l. Fomb Officine meccaniche Bongioanni;

Vista l'istanza presentata dalla società in questione tesa ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione della CIGS, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, a decorrere dal 21 marzo 2001;

Ritenuto sulla base di detti elementi di revocare il sopra richiamato decreto direttoriale del 25 ottobre 2000, n. 29066, emesso ai sensi del suindicato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, limitatamente al periodo dal 21 marzo 2001 al 20 agosto 2001, e di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991 dal 21 marzo 2001 al 20 marzo 2002;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocato il decreto direttoriale del 25 ottobre 2000, n. 29066, con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale della S.r.l. Fomb Officine meccaniche Bongioanni con sede ed unità produttiva in Fossano (Cuneo) limitatamente al periodo dal 21 marzo 2001 al 20 agosto 2001.

Art. 2.

È autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fomb Officine meccaniche Bongioanni con sede in Fossano (Cuneo) unità di Fossano (Cuneo) per un massimo di diciannove unità lavorative per il periodo dal 21 marzo 2001 al 20 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12583

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vanna Confezioni di Cavagna Giovanna e Valag, unità di Bracca. (Decreto n. 30353).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.n.c. Vanna Confezioni di Cavagna Giovanna e Valag. inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 21 giugno 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 8 giugno 2001 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dall'11 giugno 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile applicato — a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unità, su un organico complessivo di 32 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dall'11 giugno 2001 al 10 giugno 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vanna Confezioni di Cavagna Giovanna e Valag, con sede in Bracca (Bergamo), unità di Bracca (Bergamo) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unità, su un organico complessivo di 32 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vanna Confezioni di Cavagna Giovanna e Valag, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12582

DECRETO 1° ottobre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bongioanni Legno, unità di Cuneo. (Decreto n. 30354).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza» a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 1, in data 22 dicembre 2000, con la quale il tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.r.l. Bongioanni Legno;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 19 febbraio 2001, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 27 febbraio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commssario straordinario nella predetta procedura;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della società in questione, con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società a decorrere dal 5 giugno 2001;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bongioanni Legno, sede in Torino, unità in Cuneo, per un massimo di 4 unità lavorative è autorizzata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 giugno 2001 al 4 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 5, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A12581

DECRETO 1° ottobre 2001.

Accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della S.r.l. Eday, in liquidazione, unità di Milano. (Decreto n. 30355).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visti i verbali datati 7 luglio 2001 e 25 luglio 2001, tra la ditta S.r.l. Eday (in liquidazione) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di ricorrere al trattamento di C.I.G.S.;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 10 luglio 2001 al 9 luglio 2003;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 10 luglio 2001 al 9 luglio 2003 della ditta S.r.l. Eday (in liquidazione), sede in Milano, unità di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2001

Il Ministro: MARONI

01A12580

DECRETO 5 novembre 2001.

Nomina di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TREVISO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 119 del 21 gennaio 1974, con il quale è stata istituita presso l'ex U.P.L.M.O. ora D.P.L. di Treviso la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il proprio decreto n. 703 del 13 novembre 1998, con il quale è stata determinata una durata, fissata in quattro anni, per la commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota del dott. Mario Pravato datata 18 ottobre 2001 di dimissioni da competente della commissione provinciale di conciliazione;

Vista la designazione sostitutiva dell'Unindustria di Treviso del 19 ottobre 2001;

Decreta:

La dott.ssa Cappellazzo Roberta viene nominata componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Mario Pravato, dimissionario.

Treviso, 5 novembre 2001

Il direttore provinciale reggente: PARRELLA

01A12504

DECRETO 5 novembre 2001.

Determinazione della durata della carica dei componenti della commissione provinciale per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale, agli operai agricoli della provincia di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede la costituzione, presso ogni sede provinciale dell'INPS, a cura del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, di una commissione per l'attribuzione di integrazioni salariali agli operai agricoli;

Visto il D.D. n. 1/16943 del 9 dicembre 1972 del direttore *pro-tempore* dell'U.P.L.M.O. di Rovigo;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 di unificazione degli uffici provinciali del lavoro e degli ispettorati provinciali del lavoro nelle direzioni provinciali del lavoro;

Considerato che la norma istituita della predetta commissione non prevede la durata in carica dei suoi componenti;

Ritenuto che per assicurare un, eventuale, più equilibrata partecipazione delle organizzazioni sindacali del settore agricolo, sia datoriali che dei lavoratori, sia necessaria una periodica verifica del loro grado di rappresentatività;

Ritenuto opportuno, di conseguenza, fissare in quattro anni, dalla data odierna, la durata in carica dei componenti dell'organo collegiale in parola;

Decreta:

La commissione provinciale per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale agli operai agricoli della provincia di Rovigo avrà durata fino al 4 novembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 5 novembre 2001

Il direttore provinciale: DRAGO

01A12505

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Differimento di termini per la revisione di alcune convenzioni autostradali, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 498/1992. (Deliberazione n. 88/01).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 132, secondo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che ha previsto l'intervento del Fondo centrale di garanzia anche per quei periodi in cui la prevalenza pubblica è venuta temporaneamente a mancare;

Visto l'art. 132, terzo comma, della precitata legge n. 388/2000, in base al quale il Ministro dei lavori pubblici può consentire, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e senza oneri per lo Stato, alla rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi in qualsiasi epoca effettuati dal Fondo centrale di garanzia, con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una determinazione negoziata degli interessi;

Vista la propria delibera del 20 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1996), con la quale sono state emanate direttive per la revisione delle tariffe autostradali ai sensi dell'art. 11 della precitata legge n. 498/1992;

Viste le proprie delibere del 21 marzo 1997, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e del 3 dicembre 1997, n. 213 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/1998) con le quali sono state apportate alcune rettifiche alla richiamata delibera;

Considerato che si è sinora proceduto, ai sensi del precitato art. 11 della legge n. 498/1992, alla revisione di 19 convenzioni autostradali e che restano ancora da definire le procedure relative a tre società (SITAF, SAV e Pedemontana Lombarda);

Considerato che questo Comitato, su proposta del Ministero dei lavori pubblici ed in considerazione della complessità delle problematiche insorte in sede di rinnovo, con delibera n. 9 del 1º febbraio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001) ha prorogato il termine per l'approvazione delle convenzioni autostradali con le società SITAF e SAV, al 30 giugno 2001;

Considerato che questo Comitato, con la precitata delibera n. 9/2001, per la Pedemontana Lombarda, ha subordinato l'indicazione dei termini per l'approvazione di un nuovo atto convenzionale alla definizione del progetto relativo alla costituenda autostrada;

Considerato che, con la nota n. 765 del 7 giugno 2001, il Ministro dei lavori pubblici evidenzia la necessità di prorogare, almeno sino al 31 dicembre 2001, il termine per l'approvazione dei nuovi strumenti convenzionali alle società SITAF e SAV;

Considerato che il NARS ha formulato le proprie indicazioni al riguardo nella seduta del 21 giugno 2001;

Considerato che, con nota n. 158 del 16 ottobre 2001, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene necessario un ulteriore slittamento dei termini per la revisione delle convenzioni autostradali delle predette società;

Preso atto che relativamente alla SITAF ed alla SAV, il Ministero di settore ha sottolineato come non risultino ancora risolte le complesse questioni concernenti la notevole esposizione debitoria nei confronti del Fondo centrale di garanzia;

Delibera:

Il termine per l'approvazione dei nuovi atti convenzionali concernenti le società autostradali SITAF e SAV è prorogato al 31 dicembre 2002.

Raccomanda:

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di predisporre le opportune iniziative atte a favorire una accelerazione delle procedure per la definizione del progetto autostradale relativo alla Pedemontana Lombarda.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

01A12832

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2001.

Approvazione del nuovo modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, in conformità al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. *Approvazione del nuovo modello di dichiarazione riservata delle attività emerse.*

1.1. È approvato il nuovo modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, con le relative istruzioni, predisposto in conformità alle modifiche introdotte

dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350. Il nuovo modello deve essere utilizzato dal 26 novembre 2001 in sostituzione del precedente modello approvato con provvedimento 1° ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2001.

1.2. Il modello è composto dal quadro A, concernente i dati del soggetto che procede al rimpatrio/regolarizzazione, dal quadro B, relativo ai dati del legale rappresentante del soggetto che procede al rimpatrio/regolarizzazione, dal quadro C, concernente le attività rimpatriate detenute all'estero alla data del 1° agosto 2001 e/o le attività regolarizzate detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001, dal quadro D, riguardante il conferimento di incarichi, mandati e opzione per il versamento, dal quadro E, relativo alla presentazione della dichiarazione riservata, nonché dal quadro F, concernente la distinta delle attività rimpatriate detenute all'estero alla data del 1° agosto 2001 e/o delle attività regolarizzate detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001.

2. *Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa.*

2.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

2.2. Il modello di cui al punto 1 può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. Il modello di cui al punto 1 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

Motivazioni.

La legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, ha apportato modifiche anche alla disciplina relativa alla dichiarazione riservata delle attività emerse.

Si rende, pertanto, necessario, approvare un nuovo modello di dichiarazione riservata delle attività emerse che tenga conto delle suddette modifiche.

Di conseguenza, con il presente provvedimento è approvato il nuovo modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, che sostituisce il precedente approvato in data 1° ottobre 2001 e può essere utilizzato dal 26 novembre 2001 al 28 febbraio 2002.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità del suddetto modello di dichiarazione, che può essere prelevato gratuitamente in formato elettronico dai siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonché ne viene autorizzata la stampa mediante l'utilizzo di qualsiasi tipo di stampante, purché sia garantita la chiarezza e l'intelligibilità del modello stesso nel tempo.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori;

Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2001

p. *Il direttore dell'Agenzia:* FERRARA

ALLEGATO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITÀ EMERSE

AI SENSI DEL D.L. 25/09/2001, N. 350, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23/11/2001, N. 409

1. Ambito soggettivo

La presente dichiarazione riservata (di seguito, "dichiarazione") prevista dagli artt. 13, 15 e 16, deve essere presentata dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dalle società semplici e dalle associazioni equiparate che, ai sensi degli articoli 12, 15 e 16, vogliano far emergere attività comunque detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni.

2. Attività oggetto di dichiarazione

Sono oggetto di dichiarazione il denaro, le altre attività finanziarie, le attività immobiliari e gli altri investimenti comunque detenuti fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al citato D.L. n. 167 del 1990. Debbono essere dichiarate:

i. le attività (denaro e altre attività finanziarie) detenute all'estero alla data del 1° agosto 2001, che sono trasferite in Italia al momento della dichiarazione;

ii. le attività (denaro, altre attività finanziarie, attività immobiliari, altri investimenti) detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001, che rimangono fuori del territorio dello Stato.

Di seguito, si indicano come "attività rimpatriate" le attività di cui al punto i. e come "attività regolarizzate" quelle di cui al punto ii.

3. Modalità di presentazione della dichiarazione

I soggetti di cui al punto 1. presentano la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale, ad un intermediario residente in Italia o ad una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente. Sono intermediari, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b):

a) le banche italiane;

b) le società d'intermediazione mobiliare previste dall'art. 1, comma 1, lett. e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) le società di gestione del risparmio previste dall'art. 1, comma 1, lett. o), del predetto testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

d) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'art. 201 del predetto testo unico;

f) la Poste italiane S.p.A.;

g) le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

Gli intermediari devono rilasciare al soggetto dichiarante copia della dichiarazione, firmata dal dichiarante e dall'intermediario.

Secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, la dichiarazione deve essere presentata tra il 1° novembre 2001 e il 28 febbraio 2002.

4. Guida alla compilazione

La dichiarazione si compone di quattro esemplari: il primo per l'intermediario, il secondo da restituire al dichiarante al momento della presentazione e il terzo e il quarto per le eventuali esigenze dell'intermediario, ai fini di documentazione delle operazioni di trasferimento delle attività in caso di rimpatrio delle stesse.

In alto a destra devono essere riportati i dati relativi alla denominazione e alla sede dell'intermediario al quale viene presentata la dichiarazione.

QUADRO A – DATI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE

Nel quadro A vanno riportati cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, sesso e residenza del soggetto che procede all’emersione delle attività. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la denominazione, il codice fiscale e il domicilio fiscale.

QUADRO B – DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE

Qualora il soggetto indicato nel quadro A sia diverso da una persona fisica, nel quadro B vanno riportati cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, sesso e residenza del legale rappresentante del soggetto che procede all’emersione delle attività.

QUADRO C – ATTIVITÀ RIMPATRIATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1° AGOSTO 2001 E/O ATTIVITÀ REGOLARIZZATE DETENUTE ALL’ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001

Nel quadro C vanno riportati i dati riepilogativi relativi all’ammontare delle attività rimpatriate/regolarizzate, da indicare distintamente nel quadro F (cfr. infra). Gli importi possono essere indicati secondo criteri di discrezionalità, tenendo conto che gli effetti di cui all’art. 14 si riferiscono solo alle attività emerse, per l’importo indicato nella dichiarazione.

In questo quadro non deve essere effettuata alcuna distinzione tra gli importi delle attività rimpatriate e quelli delle attività regolarizzate.

Detti importi possono essere indicati in euro (in tal caso va barrata l’apposita casella) o in lire, seguendo i criteri di arrotondamento indicati nella nota 8 (per gli importi in valuta estera, cfr. nota 7).

Al rigo C1 deve essere indicato il totale delle attività in denaro emerse, così come risultante dalla casella 2 del rigo F1 del quadro F.

Al rigo C2 deve essere indicato l’ammontare complessivo delle attività finanziarie emerse così come risultante dalla casella 4 del quadro F.

Al rigo C3 deve essere indicato l’ammontare complessivo delle altre attività emerse così come risultante dalla casella 5 del quadro F.

Al rigo C4 deve essere indicato l’ammontare complessivo delle attività soggette al versamento della somma del 2,5 % di cui all’art. 12, comma 1. L’importo indicato nel rigo C4 deve essere pari alla somma dei righi C1, C2 e C3.

Al rigo C5 deve essere indicata la somma di cui all’art. 12, comma 1, pari al 2,5 % dell’importo indicato al rigo C4.

Nei righi C6, casella 2 e C7, casella 2 deve essere ripartito l’ammontare indicato nel rigo C5, secondo la modalità prescelta di versamento della somma del 2,5 %, di cui all’art. 12, comma 1. Possono essere scelte anche contemporaneamente entrambe le modalità di pagamento purché la somma dei righi C6, casella 2 e C7, casella 2 sia pari all’importo indicato nel rigo C5.

Nel rigo C6 deve essere indicato nella casella 1 l’importo delle attività rimpatriate/regolarizzate per le quali, ai sensi dell’art. 12, comma 1, si è optato di versare l’imposta in denaro (l’importo da indicare nella casella 1 è pari all’ammontare del rigo C6, casella 2, diviso per 0,025); nella casella 2 va indicata, come detto, la parte della somma dovuta da corrispondere in denaro.

Nel rigo C7 deve essere indicata nella casella 1 la parte residua delle attività rimpatriate/regolarizzate, per le quali, ai sensi dell’art. 12, comma 2, si esercita la facoltà di sottoscrivere titoli di Stato a tasso ridotto di cui all’art. 18, comma 2, e cioè i BTP decennali con tasso di interesse nominale annuo dell’1,9% lordo, di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001 (l’importo da indicare nella casella 1 è pari all’ammontare del rigo C7, casella 2, diviso per 0,025); nella casella 2 va indicata, come detto, la parte della somma dovuta per la quale, in luogo del versamento, si opta per la sottoscrizione dei predetti titoli a tasso ridotto: il differenziale fra il valore nominale dei titoli e il loro valore teorico di mercato è quindi equivalente alla somma dovuta (tenuto conto del regime di indeducibilità della perdita).

Nel rigo C8 deve essere indicato il valore nominale dei predetti titoli di Stato a tasso ridotto di cui al citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, pari al 12 % dell’importo indicato al rigo C7, casella 1. Essendo il taglio minimo dei titoli pari a 1.000 Euro, l’importo da indicare in questo rigo deve comunque essere un multiplo di 1.000 Euro (ovvero un multiplo, arrotondato, di 1.936.270, se espresso in lire).

La somma degli importi indicati al rigo C6, casella 1, e C7, casella 1, deve corrispondere, a meno di eventuali arrotondamenti, all’importo indicato al rigo C4.

QUADRO D – OPZIONE PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA OVVERO MANDATO ALL’INVESTIMENTO IN TITOLI DELLE SOMME RIMPATRIATE/REGOLARIZZATE

In questo quadro il dichiarante deve esprimere la scelta tra le diverse opzioni previste dal D.L. n. 350 del 2001 per l’emersione delle attività estere. Va sottolineato che può essere barrato anche più di un riquadro, qualora il dichiarante, ad esempio, abbia scelto entrambe le modalità di pagamento della somma di cui all’art. 12, comma 1 (in denaro e in titoli).

Barrando la prima casella, il dichiarante conferisce all'intermediario l'incarico di ricevere in deposito le attività di cui al quadro F, pari alla somma degli importi contenuti nella casella 1 del rigo F1 e nella casella 3 dello stesso quadro F.

Barrando la seconda e/o la terza casella, il dichiarante esercita la sua scelta in ordine al pagamento dell'imposta dovuta, optando, rispettivamente:

- per il versamento della somma di cui all'art. 12, comma 1, e agli artt. 15 e 16;
- per il conferimento all'intermediario del mandato ad investire in titoli di cui al citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, per un importo pari a quello indicato al rigo C8.

Il quadro deve essere completato con la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo legale rappresentante.

QUADRO E – PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

In questo quadro devono essere indicati il numero di modelli ed il numero di allegati di cui si compone la dichiarazione. La firma e l'apposizione della data da parte dell'intermediario costituiscono attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

QUADRO F – DISTINTA DELLE ATTIVITÀ RIMPATRIATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1° AGOSTO 2001 E/O DELLE ATTIVITÀ REGOLARIZZATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001

Il quadro F contiene la distinta degli importi attribuiti alle attività oggetto di emersione. Gli importi possono essere indicati in lire o in euro (cfr. nota 8 al quadro C). Per le attività espresse in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro o in lire, utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 13, comma 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2001.

Le attività devono essere innanzitutto distinte tra attività rimpatriate di cui all'art. 12, comma 1, e attività regolarizzate di cui agli artt. 15 e 16.

Tutti gli importi delle attività rimpatriate devono essere dichiarati sotto una sola colonna, secondo la distinzione più avanti illustrata. Gli importi delle attività regolarizzate devono essere distinti a seconda dell'intermediario non residente presso il quale le attività continuano ad essere detenute, ovvero, per le attività di cui ai righi F5 e F6, a seconda del Paese estero nel quale i beni o gli altri investimenti sono ubicati o detenuti.

Al rigo F1 devono essere indicate le attività in denaro emerse, suddividendole tra quelle rimpatriate (casella 1) e quelle mantenute in deposito all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero.

L'ammontare complessivo delle attività in denaro emerse da riportare nella casella 2 del rigo F1, deve essere indicato al rigo C1 del quadro C.

Al rigo F2 deve essere indicato l'ammontare delle azioni – o titoli equiparati – dichiarate, suddiviso tra quelle rimpatriate e quelle detenute all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F2 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

Al rigo F3 deve essere indicato l'ammontare delle partecipazioni dichiarate, suddiviso tra quelle rimpatriate e quelle detenute all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. Con il termine partecipazioni si intendono gli altri titoli partecipativi diversi dalle azioni (quote di associazioni, ecc.). La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F3 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

Al rigo F4 deve essere indicato l'ammontare degli altri valori mobiliari dichiarati (ad esempio, polizze assicurative), suddiviso tra quelli rimpatriati e quelli detenuti all'estero. Per questi ultimi la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F4 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

Nella casella 3 deve essere indicato il totale delle attività finanziarie rimpatriate, sommando gli importi indicati nelle caselle 1 dei righi F2, F3 e F4.

Nella casella 4 va riportata la somma degli importi indicati nelle caselle 2 dei righi F2, F3 e F4.

L'ammontare complessivo delle attività finanziarie emerse, indicato nella casella 4, deve essere riportato al rigo C2 del quadro C.

Al rigo F5 deve essere indicato l'importo dei beni immobili e degli altri diritti immobiliari, suddiviso per Paese estero ove i beni sono ubicati.

Al rigo F6 deve essere indicato l'importo di qualunque altro investimento detenuto all'estero, suddiviso per Paese estero nel quale esso è detenuto.

L'ammontare complessivo delle altre attività emerse, da riportare nella casella 5, deve essere indicato al rigo C3 del quadro C.

Se le attività regolarizzate sono detenute presso più di tre intermediari esteri, ovvero presso più di tre Paesi esteri, il dichiarante deve compilare altri quadri F aggiuntivi, ricordando di numerare progressivamente la casella "Modello n." posta in alto a sinistra del quadro F. In tal caso la colonna "Totale" deve essere riempita esclusivamente nell'ultimo quadro F compilato.

Per il denaro e le altre attività finanziarie oggetto di regolarizzazione, indicati rispettivamente nelle pertinenti caselle del rigo F1 nonché dei righi F2, F3 e F4, il dichiarante, ai sensi dell'art. 15, comma 2, deve allegare alla dichiarazione riservata una certificazione rilasciata dall'intermediario non residente che attesti che le citate attività regolarizzate sono costituite in deposito presso l'intermediario medesimo.

La casella "COMUNICAZIONE AGLI INTERMEDIARI EX ART. 14, COMMA 8" deve essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di cui all'art. 14, comma 8. In tal caso il dichiarante deve comunicare per iscrit-

to all’intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti dal denaro e/o dalle altre attività finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in vigore del D.L. n. 350 del 2001 (27 settembre 2001) e fino alla presentazione della dichiarazione riservata medesima, fornendo la provvista necessaria per il versamento dell’imposta.

La casella “COMUNICAZIONE AGLI INTERMEDIARI EX ART. 14, COMMA 5-BIS” deve essere barrata qualora il dichiarante, ai sensi dell’art. 14, comma 5-bis, si avvalga della facoltà di considerare l’importo indicato nella dichiarazione riservata quale costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie emerse diverse dal denaro. In questo caso, deve essere allegata alla dichiarazione riservata una comunicazione sottoscritta dall’interessato, nella quale siano riportati i valori risultanti dalla ripartizione dell’importo complessivo indicato nella dichiarazione medesima fra le diverse specie delle predette attività. I valori indicati nella comunicazione saranno utilizzati per il calcolo delle plusvalenze derivanti dalla successiva cessione delle attività finanziarie oggetto di emersione e delle relative imposte sostitutive. La determinazione delle plusvalenze e delle imposte sarà effettuata dall’intermediario qualora le attività rimpatriate rientrino nel regime del risparmio amministrato o gestito (artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461), ovvero dall’interessato, in caso di attività regolarizzate o di attività rimpatriate alle quali si applichi il regime della dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461).

Una copia delle comunicazioni ex art. 14, commi 5-bis e 8, debitamente datata e sottoscritta dall’intermediario, deve essere rilasciata al dichiarante.

Il successivo riquadro concerne l’attestazione che il dichiarante deve obbligatoriamente rendere ai sensi dell’art. 13, comma 1, circa la detenzione all’estero alla data del 1° agosto 2001 delle attività rimpatriate e alla data del 27 settembre 2001 delle attività regolarizzate. L’attestazione viene resa barrando la casella relativa alla fattispecie che interessa: nel caso di rimpatrio, deve essere barrata la prima casella; nel caso di regolarizzazione, deve essere barrata la seconda casella; nell’eventualità che il modulo venga utilizzato sia per il rimpatrio sia per la regolarizzazione di attività detenute all’estero, devono essere barrate entrambe le caselle. Qualora sia necessario compilare quadri F aggiuntivi, l’attestazione deve essere resa su ciascuno di essi.

DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITÀ EMERSE

AI SENSI DEL D.L. 25/09/2001, N. 350, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23/11/2001, N. 409

Spett.le [1] ____________________

____

____

QUADRO A - DATI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE

CODICE FISCALE

COGNOME O DENOMINAZIONE [2] — NOME

DATA DI NASCITA [3] — SESSO [3] M F — COMUNE DI NASCITA [3] — PROVINCIA

RESIDENZA [4] — COMUNE — PROVINCIA — INDIRIZZO

QUADRO B - DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE [5]

CODICE FISCALE

COGNOME O DENOMINAZIONE — NOME

DATA DI NASCITA — SESSO M F — COMUNE DI NASCITA — PROVINCIA

RESIDENZA [6] — COMUNE — PROVINCIA — INDIRIZZO

QUADRO C - ATTIVITÀ RIMPATRIATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1° AGOSTO 2001 E/O ATTIVITÀ REGOLARIZZATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001 (CFR. QUADRO F)

ATTIVITÀ REGOLARIZZATE E/O RIMPATRIATE [7] — EURO [8]

C1	A) Denaro			
C2	B) Attività finanziarie			
C3	C) Altre attività			
C4	Totale attività soggette al pagamento della somma ex art. 12, comma 1			
C5	Somma dovuta pari al 2,5 % di C4			
	di cui:			
C6	parte in denaro, relativa ad attività pari a	1		2
C7	parte residua, relativa ad attività pari a	1		2
C8	rappresentata da titoli previsti dall'art. 12, comma 2, pari al 12 % dell'importo indicato al rigo C7, casella 1 [9]			

QUADRO D - CONFERIMENTO DI INCARICHI, MANDATI E OPZIONE PER IL VERSAMENTO [10]

Ai sensi del D.L. n. 350 del 2001

☐ Conferisco l'incarico di ricevere in deposito le attività rimpatriate di cui al quadro F (somma degli importi indicati nella casella 1 del rigo F1 e nella casella 3).
Opto per il:

☐ versamento della somma di cui all'art. 12, comma 1, e agli articoli 15 e 16, pari all'importo indicato al rigo C6, casella 2;

☐ conferimento del mandato ad investire l'importo indicato al rigo C8 nei titoli previsti dall'art. 12, comma 2.

DATA — FIRMA DEL DICHIARANTE O DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE

QUADRO E - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA

Si attesta di aver ricevuto in data odierna la presente dichiarazione riservata, che si compone di n. ______ modelli, incluso il presente, e di n. ______ allegati.

DATA — FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITÀ EMERSE

QUADRO F - DISTINTA DELLE ATTIVITÀ RIMPATRIATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1° AGOSTO 2001 E/O DELLE ATTIVITÀ REGOLARIZZATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001

CODICE FISCALE del soggetto che procede al rimpatrio/regolarizzazione

Modello n.

ATTIVITÀ	ATTIVITÀ RIMPATRIATE	ATTIVITÀ REGOLARIZZATE MANTENUTE ALL'ESTERO			TOTALE
		Intermediario A	Intermediario B	Intermediario C	
	Importo (11)	Importo (11)	Importo (11)	Importo (11)	
A) Denaro					
F1 - denaro	1				2
B) Attività finanziarie					
F2 - azioni	1				2
F3 - partecipazioni	1				2
F4 - altri valori mobiliari	1				2
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE RIMPATRIATE	3				
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE EMERSE					4
		Paese estero (12)	Paese estero (12)	Paese estero (12)	
C) Altre attività					
F5 - beni immobili e diritti immobiliari					
F6 - altri investimenti					
TOTALE ALTRE ATTIVITÀ REGOLARIZZATE					5

INTERMEDIARIO A (13)

DENOMINAZIONE	SEDE SOCIALE	FILIALE	PAESE ESTERO

INTERMEDIARIO B (13)

DENOMINAZIONE	SEDE SOCIALE	FILIALE	PAESE ESTERO

INTERMEDIARIO C (13)

DENOMINAZIONE	SEDE SOCIALE	FILIALE	PAESE ESTERO

☐ COMUNICAZIONE AGLI INTERMEDIARI EX ART. 14, COMMA 8 (facoltà di comunicare eventuali redditi percepiti fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata) (14)

☐ COMUNICAZIONE AGLI INTERMEDIARI EX ART. 14, COMMA 5-BIS (facoltà di considerare il valore dichiarato delle attività finanziarie quale costo fiscalmente riconosciuto) (15)

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, attesto che:

☐ alla data del 1° agosto 2001 detenevo fuori del territorio dello Stato le attività rimpatriate;

☐ alla data del 27 settembre 2001 detenevo fuori del territorio dello Stato le attività regolarizzate.

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE O DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE

NOTE

(1) Indicare i dati relativi alla denominazione e sede della banca o di altro intermediario cui viene presentato il modello.
(2) La denominazione va indicata per i soggetti diversi dalle persone fisiche (enti non commerciali, società semplici, ecc.).
(3) Solo per le persone fisiche indicare la data (gg, mm, aa), il comune e la provincia (sigla) di nascita, nonché il sesso barrando l'apposita casella.
(4) Per le persone fisiche, indicare il comune, la provincia (sigla) e l'indirizzo della residenza anagrafica; per gli altri soggetti indicare il comune, la provincia (sigla) e l'indirizzo del domicilio fiscale.
(5) Solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
(6) Indicare il comune, la provincia (sigla) e l'indirizzo della residenza anagrafica.
(7) Gli importi possono essere indicati in euro o in lire (cfr. nota 8). Per gli importi in valuta estera, deve essere indicato il controvalore in euro o in lire utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 13, comma 1, del D.L. n. 350 del 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2001.
(8) La casella deve essere barrata se gli importi indicati nella dichiarazione riservata, ivi compreso il quadro F, sono espressi in euro. In tal caso gli importi vanno indicati in unità di euro, arrotondando per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 3.230,50 diventa 3.231; 3.230,49 diventa 3.230). Se gli importi sono indicati in lire, gli stessi devono essere arrotondati alle mille lire per eccesso se le ultime tre cifre superano le 500 lire o per difetto nel caso contrario (ad esempio 3.249.500 diventa 3.249.000; 3.249.499 diventa 3.249.000; 3.249.501 diventa 3.250.000).
(9) Essendo il taglio minimo dei titoli pari a 1.000 Euro, questo importo deve necessariamente essere un multiplo di 1.000 Euro (ovvero, un multiplo, arrotondato, di 1.936.270, se espresso in lire).
(10) Barrare i riquadri corrispondenti alle scelte effettuate.
(11) Gli importi devono essere indicati in euro o in lire (cfr. nota 8 al quadro C). Per la conversione in euro o in lire degli importi in valuta estera, si deve utilizzare il cambio indicato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 13, comma 1, del D.L. n. 350 del 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2001.
(12) Indicare nella casella sottostante il Paese estero nel quale i beni o gli altri investimenti sono ubicati o detenuti.
(13) Indicare la denominazione o la ragione sociale dell'intermediario non residente, la sede sociale, l'indirizzo della filiale presso cui le attività regolarizzate sono detenute nonché il Paese estero ove la filiale stessa è insediata.
(14) Barrare la casella qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di cui all'art. 14, comma 8, comunicando all'intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti dal denaro e/o dalle altre attività finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in vigore del D.L. n. 350 del 2001 (27 settembre 2001) e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata medesima.
(15) Barrare la casella qualora il dichiarante, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del D.L. n. 350 del 2001, si avvalga della facoltà di considerare l'importo indicato nella dichiarazione riservata quale costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie emerse diverse dal denaro. In questo caso, deve essere allegata alla dichiarazione riservata una comunicazione sottoscritta dall'interessato, nella quale siano riportati i valori risultanti dalla ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione medesima fra le diverse specie delle predette attività.

01A12852

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 novembre 2001

Dollaro USA	0,8831
Yen giapponese	108,94
Corona danese	7,4406
Lira Sterlina	0,62350
Corona svedese	9,4084
Franco svizzero	1,4586
Corona islandese	97,34
Corona norvegese	7,9415
Lev bulgaro	1,9480
Lira cipriota	0,57425
Corona ceca	33,237
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,84
Litas lituano	3,5313
Lat lettone	0,5541
Lira maltese	0,4018
Zloty polacco	3,6000
Leu romeno	27798
Tallero sloveno	219,5688
Corona slovacca	43,330
Lira turca	1309000
Dollaro australiano	1,6950
Dollaro canadese	1,4031
Dollaro di Hong Kong	6,8869
Dollaro neozelandese	2,1335
Dollaro di Singapore	1,6188
Won sudcoreano	1118,89
Rand sudafricano	8,7559

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A12914

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontalgin»

Estratto decreto AIC/UAC n. 619 del 23 ottobre 2001

Specialità medicinale: PRONTALGIN.

Titolare A.I.C.: Therabel Pharma BV Westblaak 89 NL 3012 - Rotterdam (Olanda).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 tubo in polipropilene da 10 compresse effervescenti da 50 mg;

A.I.C. n. 033074042/M (in base 10), 0ZKBVU (in base 32);

1 tubo in polipropilene da 20 compresse effervescenti da 50 mg;

A.I.C. n. 033074055/M (in base 10), 0ZKBW7 (in base 32);

2 tubo in polipropilene da 15 compresse effervescenti da 50 mg;

A.I.C. n. 033074067/M (in base 10), 0ZKBWM (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 50 mg;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio idrogeno carbonato, sodio solfato anidro, lattosio monoidrato, mmacrogol, sodio carbonato anidro, sodio ciclamato, povidone, aspartame, aroma arancio (contenente essenza d'arancia, olio essenziale d'arancia privo di terpeni, acido citrico monoidrato, butilidrossianisolo, destrina, acacia), simeticone emulsione (contenente dimeticone, silice colloidale anidra, meticellulosa e acido sorbico).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 - decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.

Produzione: Losan Pharma GmbH Otto Hahn Strasse 13 - 79395 Neuenburg Germania.

Indicazione terapeutiche: stati dolorosi e cronici di media e grave intensità, quali: dolore post-chirurgico, dolore da traumi, dolore di pertinenza oncologica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12507

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene Recofarma».

Estratto decreto n. 609 del 18 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Recofarma S.r.l., con sede in via Matteo Civitali, 1 - Milano, con codice fiscale n. 01242570594:

Medicinale: KETOPROFENE RECOFARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034513010 - «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule;

A.I.C. n. 034513022 - «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule,

è ora trasferita alla società: Innova Pharma S.p.a., con sede in via Civitali Matteo, 1 - Milano, con codice fiscale n. 90032460322.

Con variazione della denominazione in: «Ketoprofene Innova Pharma».

I lotti del medicinale prodotti a norma del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12506

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitrocor»

Estratto provvedimento UPC/II/1055 del 29 ottobre 2001

Specialità medicinale: NITROCOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 034867010/M - 30 cerotti transdermici 5 mg/24 ore;

A.I.C. n. 034867022/M - 30 cerotti transdermici 10 mg/24 ore;

A.I.C. n. 034867034/M - 30 cerotti transdermici 15 mg/24 ore;

A.I.C. n. 034867046/M - 15 cerotti transdermici 5 mg/24 ore;

A.I.C. n. 034867059/M - 15 cerotti transdermici 10 mg/24 ore;

A.I.C. n. 034867061/M - 15 cerotti transdermici 15 mg/24 ore.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0311/001-003/W004.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12517

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Montegen»

Estratto provvedimento UPC/II/1066 del 6 novembre 2001

Specialità medicinale: MONTEGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034003018 - blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 034003020 - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-002/W005.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 (effetti indesiderati) e modifica della denominazione del principio attivo (da Montelukast acido a Montelukast).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centocinquantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12511

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lukair»

Estratto provvedimento UPC/II/1067 del 6 novembre 2001

Specialità medicinale: LUKAIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 034002016 - blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 034002028 - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-002/W005.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 (effetti indesiderati) e modifica della denominazione del principio attivo (da Montelukast acido a Montelukast).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centocinquantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12512

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lukasm»

Estratto provvedimento UPC/II/1068 del 6 novembre 2001

Specialità medicinale: LUKASM.

Confezioni:

A.I.C. n. 034004010 - blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 034004022 - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-002/W005.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 (effetti indesiderati) e modifica della denominazione del principio attivo (da Montelukast acido a Montelukast).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centocinquantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12513

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triasporin»

Estratto provvedimento UPC/II/1069 del 6 novembre 2001

Specialità medicinale: TRIASPORIN.

Confezioni: A.I.C. n. 027814021 - 150 ml soluzione orale 10 mg/ml.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0158/001/W006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati sezioni: 4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego - 4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione - 4.8 Effetti indesiderati.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12514

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sporanox»

Estratto provvedimento UPC/II/1070 del 6 novembre 2001

Specialità medicinale: SPORANOX.

Confezioni: A.I.C. n. 027808029/M - 150 ml soluzione orale 10 mg/ml.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0158/001/W006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 (avvertenze speciali e speciali precauzioni d'uso), 4.5 (interazioni) e 4.8 (effetti indesiderati).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12515

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Singulair»

Estratto provvedimento UPC/II/1071 del 6 novembre 2001

Specialità medicinale: SINGULAIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 034001014/M - blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 034001026/M - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-002/W005.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 (effetti indesiderati) e modifica della denominazione del principio attivo (da Montelukast acido a Montelukast).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centocinquantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12516

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 novembre 2001 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 30 d'interesse relativa al trimestre 17 agosto 2001 - 16 novembre 2001 del prestito «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994/2002» a tasso variabile di nominali lire 2.000 miliardi — ISIN IT0000518362 — ridenominato in euro 1.032.912.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 nella misura dell'1,15% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che:

il tasso d'interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 31, pagabile dal 17 febbraio 2002, resta fissato nella misura dello 0,90% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered Rate a tre mesi (EURIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a.;

il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso EURIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato nella pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola, maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso EURIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25% p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

N.B. — Ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

01A12691

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651278/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77